

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1157

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PISTOIA, COVELLO, NAPOLI, DONATO,
MONTINI, PARISI Francesco, DE MATTEO, ROBOL, ZANGARA,
FONTANA Albino, INNOCENTI, DOPPIO, RICEVUTO e MICOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1993

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI.- Con il presente disegno di legge si intende riproporre il problema della tutela delle minoranze linguistiche. Il tema in questione si era posto con urgenza già nelle precedenti legislature, ma lo scioglimento anticipato delle Camere impedì di portare a termine l'*iter* dei provvedimenti. Oggi, pertanto, si pone il problema di una ripresa, senza indugi e dannose perdite di tempo, di tale *iter*, in ciò incoraggiati da nostri concittadini di madre lingua diversa dall'italiano che attendono interventi di questa natura da quaranta anni, ma soprattutto da una serie di norme costituzionali con cui l'articolo 6 della Costituzione più strettamente si connette e che, a ben vedere, rappresentano un progetto di convivenza sociale nel quale si realizza l'equilibrio tra valori ugualmente e necessariamente perseguibili. Innanzi tutto l'articolo 2, potendo le minoranze configurarsi come formazioni sociali in cui si svolge la personalità di coloro che vi appartengono; così pure l'articolo 3, sia nella parte in cui vieta discriminazioni fondate sulla lingua, sia nella parte in cui impone ai pubblici poteri di operare per l'eliminazione degli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono in fatto il pieno godimento dei diritti fondamentali.

A questi valori, onorevoli senatori, si richiama il provvedimento in esame. Va inoltre considerato come una migliore definizione della materia «tutela delle minoranze linguistiche» ben si coniughi con l'orientamento emerso negli ultimi anni teso ad un rilancio forte del regionalismo, secondo l'autentico spirito della Costituzione del 1948. Infatti, sebbene il concetto di minoranza linguistica, cioè di frazione mi-

noritaria del popolo che si distingue per l'uso di una lingua diversa dall'italiana, sia nettamente distinto da quello di collettività territoriale, esiste un chiaro collegamento fra la norma costituzionale che afferma la tutela delle minoranze linguistiche e quella che dichiara il riconoscimento delle autonomie locali. Sotto questo aspetto, quella che, sul piano nazionale, può essere una minoranza numericamente trascurabile può diventare importante minoranza o addirittura maggioranza nell'ente in cui essa è organizzata. Tanto è vero che anche in sede di applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali, si è posto il problema della previsione negli statuti comunali della possibilità dell'uso, sia pure a certe condizioni, della lingua delle minoranze linguistiche nelle sedute degli organi elettivi.

Dalle ipotesi di revisione in senso regionalista dell'organizzazione costituzionale dello Stato agli studi in materia di plurilinguismo, alle previsioni dell'uso della lingua delle minoranze contenute in molti statuti comunali non appare, del resto, l'idea di disgregare lo Stato. Le diversità linguistiche presenti nel nostro Paese non possono considerarsi un fattore di disgregazione nazionale, ma testimoniano, anzi, una ricchezza e varietà di tradizioni culturali che vanno valorizzate e difese.

Il presente disegno di legge costituisce il tentativo di assicurare a tutte le minoranze residenti nel territorio italiano la tutela delle proprie tradizioni, della propria cultura e della propria lingua, ben consapevoli che la vita dell'uomo ha bisogno delle sue antiche memorie, per non seppellire con esse la sua stessa identità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, croata, germanica, greca, slovena e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Art. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento prevede inoltre che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività

educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2

dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonchè ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali saranno affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un adeguato servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

Art. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizione del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

Art. 10.

1. I cittadini che appartengono alle popolazioni di cui all'articolo 1 e ai comuni

individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di una adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

Art. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

Art. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere pri-

vato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

Art. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di cui all'articolo 1, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali già esistenti.

Art. 16.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

Art. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici tutelati da disposizioni più favorevoli previste

dagli statuti speciali delle regioni autonome o da altra legge dello Stato.

2. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

Art. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1993, la spesa di 10.000 milioni annui cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.